



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Danno biologico terminale iure successiois anche senza consapevolezza

La perdita della vita, di per sè non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate, va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.

Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successiois", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.

Siffatto danno, infatti, proprio perchè consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.02.2020, n. 5448

...omissis...

ffffconvennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo Mfffo Assicurazioni ffff, in cui aveva perso la vita la nonna materna fffffvestita dall'auto del fff assicurata per la r.c. auto con la detta Compagnia, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, e morta in Ospedale dopo sei gg di coma), e, per l'effetto, condannare entrambi in solido al risarcimento dei danni.

Con sentenza 876/2016 l'adito Tribunale dichiarò il M. esclusivo responsabile del detto sinistro e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 79.002,00, a titolo di risarcimento del danno parentale (perdita della nonna, non convivente ma legata da profondo legame affettivo) subito in proprio dalle attrici; rigettò, invece, la domanda di risarcimento del danno c.d. tanatologico subito in proprio dalla nonna, formulata dalle attrici iure successionis, atteso che la vittima, in stato di coma dopo l'incidente, non era stata in condizione di percepire il suo stato.

Con sentenza 1475/2017 la Corte d'Appello de L'Aquila, decidendo sul gravame proposto dalla sola fffe in parziale accoglimento dello stesso, ha condannato in solido fff. e la MiffffA, al pagamento, in favore dell'appellante, dell'ulteriore somma di Euro 6.000,00 (oltre interessi), a titolo di "danno biologico terminale" subito dalla vittima nei sei giorni di vita seguiti all'incidente, trasmissibile iure hereditatis; danno liquidato in base ai valori tabellari a punto per ogni giorno di invalidità, personalizzati in ragione della peculiarità del caso concreto (la lesione della salute in tale periodo di sei giorni era stata massima ed intensa, tanto da dar luogo alla morte).

Avverso detta sentenza fffpropone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

La Unipolffff (già Milano Assicurazioni ffff non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Motiviche:

Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3, - violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 185 e 133 c.p., si duole che la Corte territoriale, nel decidere unicamente sulla risarcibilità del danno cosiddetto biologico-terminale, abbia omesso di pronunciarsi sulla formulata richiesta di condanna di UnipolSai e M.C. al risarcimento del danno morale che sarebbe spettato alla nonna per essere stata vittima di un reato in esito al quale la stessa aveva perso il bene vita; obbligo risarcitorio che costituiva ex art. 185 c.p., sanzione civilistica, da commisurarsi alla gravità del pregiudizio arrecato alla vittima ed alla gravità del comportamento del reo e da quantificarsi ai sensi dell'art. 133 c.p., e che si doveva estendere anche alle sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, invero, pur non pronunciandosi espressamente su detta richiesta, ha comunque proceduto ad una corretta valutazione del danno non patrimoniale

subito da D.R.C. per effetto del comportamento del responsabile dell'incidente; danno richiesto, in qualità di erede, dalla odierna ricorrente.

Al riguardo, in particolare, va innanzitutto premesso che le espressioni "danno biologico terminale", "danno tanatologico", "danno catastrofe" non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo, e cioè possono essere utilizzate come "mera sintesi descrittiva" (conf. Cass. 18056/2019 e Cass. S.U. 15350/2015).

Va, inoltre, ribadita l'irrilevanza della qualificazione dell'obbligo risarcitorio quale sanzione civilistica per il reato, atteso la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile dalla responsabilità penale e la "obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza... e l'affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltrechè consolatoria)" (Cass. S.U. 15350/2015).

Va, quindi, precisato che la perdita della vita, di per sè non risarcibile quale danno subito in proprio dalla persona deceduta in caso di decesso immediato o dopo pochissimo tempo dalle lesioni riportate (Cass. S.U. 15350/2015, v. anche Cass. 14940/2016), va risarcita, nel caso di decesso avvenuto dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (ipotesi in questione), sotto il duplice profilo del danno biologico c.d. terminale e del danno morale terminale.

Il danno biologico c.d. terminale, e cioè il danno biologico "stricto sensu" (ovvero danno al bene "salute") subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (conf., da ultimo, la già cit. Cass. 1856/2019);

siffatto danno, infatti, proprio perchè consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza, e la sua liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, da personalizzare in relazione al caso concreto (conf., da ultimo, Cass. 16592/2019).

Nell'unitarietà del "genus" del danno non patrimoniale, tuttavia, può talora aggiungersi a siffatto "danno biologico terminale" anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. "danno morale terminale" o "danno da lucida agonia" o "danno catastrofe o catastrofico").

Detto "danno morale terminale", si risolve nella "paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente, sicchè, in difetto di tale consapevolezza, non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni (conf. Cass. 13547/2014); in tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicchè, al contrario del danno alla salute, l'esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente, atteso che se la vittima non è consapevole della fine imminente non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela ed addolorarsi per essa.

Nella specie, la Corte di merito, in corretta applicazione degli esposti principi, ha, in primo luogo, liquidato in via equitativa il "danno biologico terminale" (non riconosciuto, invece, dal Tribunale) subito dadd per i sei giorni in cui è rimasta in stato di coma prima di morire, parametrandolo ai valori base concenenti l'invalidità temporanea e personalizzando tali valori in base al caso concreto; nello specifico tenendo conto che in tal caso il danno alla salute, pur temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da dar luogo alla morte, atteso che la salute in tale periodo non solo non migliora o non si stabilizza, ma "degrada" verso la morte; altrettanto correttamente, poi, per mancanza di consapevolezza, non ha invece liquidato il danno morale terminale, atteso che costituiva circostanza pacifica che D.R.C. era rimasta in stato di coma per sei giorni e non era quindi nella richiesta condizione di lucidità necessaria per rappresentarsi la fine imminente ed addolorarsi per essa.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, non avendo la UnipolSai (già Milano Afff) e Mfff. svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

